

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'ASSICURAZIONE DI VARI RISCHI IN FAVORE
DI ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COL *Sistema Pro.Mo.F.In.A.***

utilizzato da:

COMUNE DI BENEVAGIENNA (CN)

STRALCIO PER IL LOTTO B) VEICOLI

il Sistema Pro.Mo.F.In.A.® è un progetto realizzato, promosso e gestito da
Pro.Mo.F.In.A.

©04/2000

aggiornamento 06/2006

INDICE

| | | |
|-------------|---|----------------|
| CAPITOLO 01 | DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' | |
| | sezione a) definizioni | <i>pag. 03</i> |
| | sezione b) descrizione dell'attività | <i>pag. 08</i> |
| CAPITOLO 02 | NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE | |
| | sezione a) oggetto, struttura e durata | <i>pag. 10</i> |
| | sezione b) norme di funzionamento | <i>pag. 11</i> |
| | sezione c) condizioni generali di assicurazione | <i>pag. 14</i> |

* * * * *

LOTTO B) AUTOVEICOLI

| | | |
|-------------|---|----------------|
| CAPITOLO 07 | ASSICURAZIONE R.C.AUTOVEICOLI | <i>pag. 17</i> |
| CAPITOLO 08 | ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI | |
| | sezione a) assicurazione veicoli/natanti ente | <i>pag. 36</i> |
| | sezione b) assicurazione veicoli di terzi | <i>pag. 37</i> |

* * * * *

| | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| CAPITOLO 16 | DEI SINISTRI | |
| | sezione a) dei sinistri in generale | <i>pag. 39</i> |
| | sezione c) sinistri autoveicoli | <i>pag. 40</i> |

§ § § § §

CAPITOLO 01

SEZIONE A: DEFINIZIONI

01.02. ASSICURATO

E' il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

01.03. ASSICURAZIONE

E' il contratto di assicurazione.

01.04. BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

01.05. BROKER

P.A. INSURANCE BROKER S.r.l. con sede in TORINO.

01.06. CALAMITA' NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

01.07. COMPAGNIA

E' l'impresa assicuratrice, ovvero _____ASSICURAZIONI S.p.A.

01.08. CONSULENTE

Pro.Mo.F.In.A. (Progetti, Modelli, Formazione ed Infortunistica Assicurative) di Fausto Davolio con sede in Reggio Emilia.

01.10. CONTRAENTE

E' il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie gli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

01.12. COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

01.13. COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

01.14. DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

01.17. ENTE

E' la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

01.19. ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

01.20. EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

01.21. EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

01.23. FURTO

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti dell'assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, cassaforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

01.24. FURTO CON DESTREZZA

E' il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

01.25. GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

01.27. IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

01.28. INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

01.29. INDENNIZZO

E' la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

01.34. KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

01.35. LEGGE

La legge 24.12.1969 n° 990 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive integrazioni e modificazioni.

01.38. NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

01.39. PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

01.40. PERIODO DI ASSICURAZIONE

E' ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

01.41. POLIZZA

E' il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

01.42. PREMIO

E' la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

01.43. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

E' una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

01.45. RAPINA

E' la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

01.46. REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24.12.1969 n° 990, con le successive integrazioni e modificazioni.

01.48. RISARCIMENTO

E' la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

01.49. RISCHIO

E' la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

01.50. SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

E' il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

01.51. SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

01.52. SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

01.54. SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

01.56. SUBAPPALTATORE

E' la persona fisica e/o giuridica cui l'Assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi.

01.58. TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

01.59. VALORE A NUOVO

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ per i fabbricati è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ per il contenuto è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ per le cose particolari è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ per i valori è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

01.60. VALORE ARTISTICO

E' la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000=.

01.61. VALORE INTERO

E' una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

01.62. VALORE REALE O ALLO STATUO D'USO

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ per i fabbricati al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ per il contenuto al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ per le cose particolari al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

01.63. VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

01.64. VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

* * * *

CAPITOLO 01
SEZIONE B: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA
(rischio base assicurato)

L'attività assicurata consiste nell'esercizio di un'Amministrazione Comunale che, nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione.

A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia (riportandolo dal D.lg. N° 267 del 18.08.2000 - "testo unico dell'ordinamento delle leggi sulle autonomie locali") che:

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

I Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio della sussidiarietà. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Agli effetti della copertura assicurativa, pertanto, si da' e prende atto che il Comune:

A) POSSIEDE E/O UTILIZZA E/O CUSTODISCE

1. Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, terreni, strade, bacini, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.
2. Beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che - non rientrando nell'accezione di "bene immobile" - costituisce dotazione e pertinenza del Comune, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune.
3. Beni immateriali, quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; marchi, stampi e modelli; più in generale tutto ciò che - pur non essendo legato alla materialità delle cose - rappresenti un valore.
4. Prodotti - chimici e non -, scorte, materiali di consumo, ricambi e quant'altro utile e/o necessario per il funzionamento del Comune nell'insieme delle proprie molteplici attività e che non sia individuabile nei punti precedenti.

B) ESERCITA

attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione, consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato.

C) SI AVVALE

normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere:

- all'opera di giovani che prestano il servizio civile, sostitutivo del servizio militare di leva;
- al volontariato nelle sue varie forme;
- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";
- a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e - ove ammesso - privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgano legittimamente.

§ § § § §

CAPITOLO 02

SEZIONE A: OGGETTO, STRUTTURA E DURATA

02.01. - OGGETTO.

Scopo del presente capitolato speciale è di riunire in un solo documento assicurativo appositamente predisposto i tipi di rischio indicati in sommario che il Contraente intende trasferire all'assicuratore.

Il capitolato speciale definisce contrattualmente l'intendimento delle parti; regola i termini della cessione di rischio dall'Assicurato alla Compagnia; determina i limiti di indennizzo e/o risarcimento tanto per le garanzie quanto per i capitali, massimali o somme assicurate; stabilisce ogni altra modalità di funzionamento e di operatività.

02.02. - STRUTTURA.

Il presente capitolato speciale è suddiviso in: Sommario e 16 capitoli per argomenti omogenei.

Ciascun capitolo è a sua volta ripartito in sezioni particolareggiate quando lo richiedano l'importanza, la vastità di trattazione e la chiarezza di esposizione.

Le garanzie assicurative vere e proprie - ferma restando la suddivisione in capitoli - sono poi raggruppate nei seguenti "lotti", ovvero in macro-segmenti rientranti in un concetto univoco e utile agli effetti dell'aggiudicazione dei servizi assicurativi in favore dell'Ente:

LOTTO A: PATRIMONIO

LOTTO B: VEICOLI

LOTTO C: PERSONE

LOTTO D: RESPONSABILITA' CIVILI - TUTELA GIUDIZIARIA

Dal capitolato, documento unico ed unitario, dipendono le polizze di assicurazione vere e proprie ed ogni altro modulo occorrente e funzionale a dare concreta attuazione alle norme qui contenute.

La presente costituisce stralcio relativamente al LOTTO B) VEICOLI.

02.03. - DURATA.

Si conviene che le polizze dipendenti dal presente capitolato abbiano la durata di anni TRE , con decorrenza dal **28.02.2010** e scadenza alle ore 24 del **28.02.2013**, senza tacito rinnovo.

La scadenza ricorrente annua viene fissata al **28 FEBBRAIO**

Resta inteso che qualora cessasse il mandato al Consulente e questi - titolare dei diritti di copyright sul testo - non acconsentisse al suo mantenimento in vigore, il capitolato e le polizze che da esso dipendono verranno annullate a far tempo dalla prima scadenza ricorrente annua successiva alla cessazione del rapporto tra il Contraente ed il Consulente.

02.04. - LEGITTIMAZIONE.

L'Ente ha approvato il presente capitolato speciale con provvedimento dell'organo amministrativo valida ed adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni.

* * * * *

CAPITOLO 02

SEZIONE B: NORME DI FUNZIONAMENTO

02.05. - CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le norme che seguono, fino alla conclusione del capitolo, hanno valore per tutto il capitolato.

02.06. - MODULISTICA.

Formano parte integrante del capitolato i moduli riportati in apposito fascicolo, così raggruppati:

1. schede tecniche di identificazione, analisi e valutazione dei rischi da trasferire all'assicuratore;
2. facsimile delle polizze di assicurazione;
3. documenti per la raccolta di dati e informazioni;
4. facsimile delle appendici di regolazione del premio;
5. moduli per la raccolta delle denunce di sinistro.

02.07. - CLAUSOLA DI CONSULENZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Il Contraente dichiara di aver affidato mandato di consulenza e assistenza in materia di sinistri, rischi e coperture assicurative, inclusa la gestione del proprio programma assicurativo e quindi del presente capitolato, al Consulente (Pro.Mo.F.In.A.) e al Broker (P.A. Insurance Broker S.r.l.).

Al Broker spettano direttamente tutte le competenze previste dalla legge 792/84 e le fasi di risk management applicativo.

Il Consulente cura autonomamente la gestione dei sinistri, dopo la loro apertura a cura del Broker, ed il risk management di base.

Per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, Consulente e Broker hanno istituito un "SERVIZIO COMUNE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE."

Conseguentemente le parti convengono che tutti i rapporti inerenti il presente capitolato saranno svolti per conto del Contraente dal citato "servizio comune" predisposto da Consulente e Broker.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente in favore della Compagnia, dando contestuale comunicazione dell'avvenuta emissione dei mandati al Broker. Questi diramerà alla Compagnia la comunicazione di copertura unendo copia dei mandati di pagamento.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta alla Compagnia dal Consulente o dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato e/o del Contraente, si intenderà come fatta dall'Assicurato e/o dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato e/o dal Contraente al Consulente o al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando l'obbligo di Consulente e Broker al pronto inoltro ad essa della comunicazione ricevuta.

Analogamente dicasi per le comunicazioni diramate dalla Compagnia che saranno indirizzate al Consulente o al Broker e da questi trasmesse all'Assicurato e/o Contraente.

In tal senso si richiama espressamente il disposto dell'Art. 1705 del Codice Civile.

02.08. - FORMA E CRITERIO DELL'ASSICURAZIONE.

Premesso che

- a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore intero
 - primo rischio assoluto
- b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore a nuovo
 - valore reale o allo stato d'uso.

le parti convengono che ciascun rischio venga trasferito con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nei rispettivi capitoli e/o nelle schede tecniche che corredano il capitolato.

02.09. - TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

Le garanzie previste dal capitolato sono prestate:

| | |
|---|--|
| K | nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio). |
| W | nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni). |

Le schede tecniche contengono ogni informazione utile a determinare il contenuto delle altre assicurazioni esistenti.

02.10. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.

Ciascuna scheda tecnica indica gli elementi ed i percorsi che l'assicuratore deve seguire per giungere alla determinazione del premio nell'ambito dei lotti prestabiliti.

02.11. - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Tutti i lotti in cui si suddivide il presente capitolato, ad eccezione dei capitoli 06, 12, 14 e 15, sono strutturati in modo che il premio convenuto sia calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

| LOTTO | RISCHIO | ELEMENTO VARIABILE |
|-------|--------------------------|--|
| 07 | R.C.AUTOVEICOLI /NATANTI | Consistenza del libro matricola ove presente |
| 08/A | ARD VEICOLI ENTE | Valore complessivo dei veicoli dell'ente e loro qualità e consistenza. |
| 08/B | ARD VEICOLI DI TERZI | Chilometri percorsi. |

Il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo.

A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, secondo le indicazioni della precedente tabella.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento del conguaglio, e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24 del giorno

in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto - per la Compagnia - di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Compagnia - fermo il diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

02.12 - RISCHI A NUOVO - VARIAZIONI DI VALORE PER IL PATRIMONIO.

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità del presente capitolato.

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute. Il premio di regolazione viene convenzionalmente determinato nel 50% di quello annuo risultante dal conguaglio.

Per l'annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione, la differenza tra il premio annuo inizialmente convenuto e quello risultante dalla regolazione medesima viene incassata/rimborsata in sede di regolazione.

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

Quanto precede nei limiti del 30% delle somme assicurate nei singoli capitoli.

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

02.13. - IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E/O COSE ASSICURATE.

La compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle persone e delle loro condizioni psicofisiche, nonché delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di consentire l'identificazione delle persone e di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

* * * * *

CAPITOLO 02
SEZIONE C: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

02.14. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

02.15. - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

02.16. - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle parti.

02.17. - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

02.18. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

02.19. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio interviene durante il periodo di assicurazione, la Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di minor rischio corso.

02.20. - CESSAZIONE DEL RISCHIO.

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

02.21. - BUONA FEDE.

Le omissioni, inesattezze e reticenze di cui ai precedenti Artt. 02.14. e 02.18. non pregiudicano il diritto dell'Assicurato alle prestazioni tutte di polizza, purché tali omissioni, inesattezze e reticenze siano avvenute in buona fede.

Il Contraente, tuttavia, si impegna a corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionato al maggior rischio dovuto all'aggravamento, previa trattativa tra le parti con l'intervento del Consulente e del Broker.

02.22. - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

02.23. - VARIAZIONI NELLA FIGURA DEL CONTRAENTE.

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.

02.24. - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO.

Salvo i casi previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

02.25. - RINUNCIA ALLA RIVALSA.

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

02.26. - RISCHI SEMPRE ESCLUSI.

Sono sempre esclusi i danni determinati da:

- ⇒ guerra, atti di guerra, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- ⇒ esplosioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- ⇒ dolo dell'Assicurato e degli Amministratori del Contraente.

02.27. - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 23 della Legge 62 del 18.04.2005 l'assicurazione cessa alle ore 24 della scadenza fissata in polizza e non è soggetta a tacito rinnovo.

02.28. - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

02.29. - FORO COMPETENTE.

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

02.30. - CLAUSOLA INTERPRETATIVA ESPRESSA.

Le clausole tutte del presente capitolato sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In particolare Contraente e Compagnia si danno reciprocamente atto che - nell'ambito della prestazione assicurativa - vige il principio secondo il quale ciò che non è espressamente escluso rientra nell'operatività delle garanzie.

In caso di sinistro che possa risultare garantito in più capitoli (o in più sezioni di un medesimo capitolo) si conviene che esso verrà indennizzato secondo la clausola più specifica avendo riferimento alla tipologia di evento; le garanzie assimilabili interverranno solo dopo l'eventuale esaurimento dei limiti di indennizzo della garanzia specifica.

Analogamente si conviene che se il sinistro che possa risultare garantito in più capitoli (o in più sezioni di un medesimo capitolo) presenta limitazioni all'indennizzo diversificate in termini di franchigia e/o scoperto, si applicheranno un solo scoperto e/o una sola franchigia riferite alla clausola specifica per il tipo di evento.

Qualora la Compagnia, per esigenze organizzative interne legate all'informatica, si trovi nella necessità di emettere la polizza su proprio modello o stampato, si conviene che ciò è ammesso in aggiunta comunque alla modulistica del presente capitolato, che rimane la sola contrattualmente vincolante per le parti.

02.31. - CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EX LEGE 31.12.1996 N°675 e D. Lgs. 196/2003.

Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili di cui alle norme di legge avviene mediante sottoscrizione degli interessati (il Contraente all'atto della stipulazione della polizza, l'Assicurato in caso di sinistro) di:

1. nota informativa su stampato proprio della Compagnia
2. consenso al trattamento dei dati personali su modulo riportato nel fascicolo allegati.

02.32. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto ciò che non è diversamente regolato in polizza, valgono le norme di legge.

§ § § § §

CAPITOLO 07
SEZIONE A) CONDIZIONI GENERALI COMUNI

07.01. - DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto può avere durata superiore ad anno o sua frazione; la frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale. E' tuttavia facoltà delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza ricorrente annua.

07.02. - RINNOVO DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'Art. 23 della Legge 62 del 18.04.2005 l'assicurazione cessa alle ore 24 della scadenza fissata in polizza e non è soggetta a tacito rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 07.05.

07.03. - PAGAMENTO DEL PREMIO.

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione della Compagnia, che devono indicare la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Per quanto riguarda il pagamento del premio, la forma delle comunicazioni e la proroga dell'assicurazione, si intendono confermati i disposti degli Artt. 02.07. e 02.17. del capitolato.

Il rilascio del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni di legge avvengono per il tramite del Broker.

07.04. - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.AUTO, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza della Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.

La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dall'Art. 07.13. nella Sezione "Norme inerenti l'assicurazione della R.C.A".

07.05. - ADEGUAMENTO DEL PREMIO.

Qualora la Compagnia intenda proporre al Contraente un nuovo contratto con condizioni di premio e/o condizioni di assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, comunicherà al Contraente stesso la proposta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Nell'eventualità che il Contraente non sia in grado di comunicare per tempo la propria decisione e all'atto del rinnovo dovesse rifiutare la proposta della Compagnia, il contratto cesserà di avere effetto dalla sua naturale scadenza.

Al fine però di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra impresa assicuratrice, la Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

07.06. - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Compagnia provvederà previa restituzione di quelli da restituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

07.07. - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi:

1. sostituzione con altro veicolo nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora il cedente, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al veicolo ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
2. cessione del contratto nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, la Compagnia, previa restituzione del certificato e del contrassegno di assicurazione, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti a nome del cessionario.

Non sono ammesse sospensioni successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento.

07.08. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto sporta alla competente Autorità.

Qualora il furto avvenga nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto.

La Compagnia rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

07.09. - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO.

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato ed il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è ammessa la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente Art. 07.08.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia chiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora tale durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia, però, da parte della Compagnia, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato e la forma tariffaria - avviene prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore a due mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore a due mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborserà invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus o preveda l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi).

Non è consentita la sospensione se il contratto è di durata inferiore all'anno o se è relativo a: ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

07.10. - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE.

Nel caso di cessazione del rischio per distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo certificato del PRA attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

La Compagnia non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

07.11. - POLIZZA A LIBRO MATRICOLA.

La presente clausola vale solo se espressamente richiesta dal Contraente e richiamata in polizza.

"La presente polizza assicura più veicoli, intestati al PRA al Contraente, ed è amministrata con LIBRO MATRICOLA.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- vendita
- distruzione o demolizione
- esportazione definitiva.

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa:

⇒ dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telex o del telefax con cui sono state notificate, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio del telex o del telefax;

⇒ dalle ore 24 del giorno di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno.

Qualora venga escluso un veicolo alienato è possibile usufruire della classe di merito maturata in tariffa Bonus Malus per l'inclusione di un nuovo veicolo, sempre che:

1. la comunicazione di inclusione del nuovo veicolo avvenga contestualmente alla comunicazione di esclusione del veicolo alienato;
2. restino invariati l'intestatario al PRA e l'uso cui il veicolo è destinato.

Il periodo di osservazione della sinistrosità del nuovo veicolo, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, partirà dalla data di inclusione dello stesso; pertanto la classe di merito scatterà soltanto al compimento del periodo relativo al rateo iniziale più un'annualità assicurativa.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.AUTO, il diritto di rivalsa - totale o parziale - per i sinistri pagati causati dai veicoli cui la regolazione del premio si riferisce.

Per sinistri afferenti le "GARANZIE ACCESSORIE", il mancato pagamento della regolazione costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile."

* * * * *

CAPITOLO 07
SEZIONE B) NORME INERENTI L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A)

07.12. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che - per capitale, interessi e spese - siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La Compagnia inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- a. responsabilità civile personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da circolazione.
- b. responsabilità civile del Contraente e del conducente per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo che sia adibito ad uso pubblico od autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da incendio, furto o smarrimento.
- c. rimborso, entro il limite di € 1.000,00= per prestazione, delle spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato da idonea documentazione.

In caso di sinistro nel quale coesistano rischi obbligatori e non obbligatori, si conviene che i massimali indicati in polizza vengano destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base ai rischi non obbligatori.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché - sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice - per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

07.13. - ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione NON è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge.
- b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non si trovi una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle leggi vigenti.
- c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova.
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.

- e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
 - f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L. 30.04.92 n° 285, relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni.
 - g. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.
- Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge 24.12.1969 n° 990, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

07.14. - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA.

La Compagnia, a parziale deroga del precedente Art. 07.13., rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa spettantele:

- a. nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
- b. nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole l'esame di idoneità alla guida sia teorico che - ove previsto - pratico, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro sei mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
- c. nel caso di sinistri riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere e. ed f. del precedente Articolo 07.13., sia nei confronti del Contraente che del conducente.

07.15. - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'.

Per l'applicazione delle regola evolutive di cui ai successivi Artt. 07.16. e 07.18., sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

07.16. - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS".

La presente clausola vale solo se espressamente richiesta dal Contraente e richiamata in polizza. Essa ha valore esclusivamente per le autovetture.

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente Art. 07.15. e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

| <i>classi di merito</i> | Coefficiente premio | <i>classi di merito</i> | coefficiente premio |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01 | 0.50 | 10 | 0.82 |
| 02 | 0.53 | 11 | 0.88 |
| 03 | 0.56 | 12 | 0.94 |
| 04 | 0.59 | 13 | 1.00 |
| 05 | 0.62 | 14 | 1.15 |
| 06 | 0.66 | 15 | 1.30 |
| 07 | 0.70 | 16 | 1.50 |
| 08 | 0.74 | 17 | 1.75 |
| 09 | 0.78 | 18 | 2.00 |

02. All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della tabella sopra riportata se relativo a:

- a. veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c. veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta".

03. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle lettere a. e b. del precedente comma, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

04. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

05. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

| |
|---|
| CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI" |
|---|

| classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
| 03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
| 04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
| 05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
| 06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
| 07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
| 08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona la Compagnia abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale di danni, ovvero di appostazione di riserva, il contratto - anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento - è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

06. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "bonus/malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2el D.L. 23.12.1976 N° 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 N° 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

07. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

08. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione, ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

09. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus/malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 13.

10. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

11. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

14. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto - all'atto del primo rinnovo utile - alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli di premio.

17. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di contratto di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 07.08.

19. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

20. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

07.17. - FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA".

La presente clausola vale solo se espressamente richiesta dal Contraente e richiamata in polizza.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

07.18. - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS).

01. Se il contratto stipulato con tariffa a premio fisso si riferisce a veicoli destinati al trasporto di cose - carrelli e ciclomotori esclusi - , per usi speciali e per trasporti specifici, la presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".

02. Se nel periodo di osservazione quale definito dal precedente Art. 07.15. vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

03. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

04. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o di richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

05. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui al successivo Art. 07.19 (Art. 2el D.L. 23.12.1976 N° 857 convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 N° 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

06. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

07. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

08. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto.

09. Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a. veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c. veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta".

10. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle lettere a. e b. del precedente comma, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

11. La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo

a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

12. Nel caso un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà - all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro - alla maggiorazione precedentemente non applicata.

13. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

14. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario-assicurato.

07.19. - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

La Compagnia rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- ◇ sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- ◇ contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- ◇ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ◇ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- ◇ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- ◇ furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve rilasciare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 07.16. e 07.18.

07.20. - CARICO E SCARICO.

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

07.21. - MODALITA' DELLA DENUNCIA DEI SINISTRI.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5el D.L. 23.12.1976 N° 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 N° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inadempimento la Compagnia ha diritto di ridurre la propria prestazione in ragione del pregiudizio sofferto e, di conseguenza, ha diritto di rivalersi nella stessa misura verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

07.22. - GESTIONE DELLE VERTENZE.

La Compagnia assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali e tecnici ed avvalendosi di tutte le azioni e diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Compagnia lo richiedano.

07.23. - CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (CARTA VERDE).

La Compagnia, ad ogni scadenza di rata successiva alla stipulazione della polizza, si impegna ad emettere automaticamente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) che sia stato richiesto dal Contraente all'atto della determinazione del contratto.

* * * * *

CAPITOLO 07

SEZIONE C) NORME INERENTI L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI

07.24. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che - per capitale, interessi e spese - siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La Compagnia inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi.

responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosportiva nonché di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

responsabilità civile personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato. L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da navigazione.

responsabilità civile del Contraente e del conducente-pilota per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante che sia adibito al trasporto pubblico di persone agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da incendio, furto o smarrimento.

rimborso, entro il limite di € 1.000,00= per prestazione, delle spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del natante dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della navigazione o della permanenza in acqua di persone. Il trasporto deve essere comprovato da idonea documentazione.

In caso di sinistro nel quale coesistano rischi obbligatori e non obbligatori, si conviene che i massimali indicati in polizza vengano destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base ai rischi non obbligatori.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

07.25. - ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione NON è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
- b. nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non si trovi una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle leggi vigenti.
- c. nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 N° 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione.

- d. nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.
- e. nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 18 della Legge 24.12.1969 n° 990, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

07.26. - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA.

La Compagnia, a parziale deroga del precedente Art. 07.25, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa spettante:

- * nel caso in cui il natante assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
- * nel caso in cui il natante assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole l'esame di idoneità alla guida sia teorico che - ove previsto - pratico, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente. Resta comunque inteso che se detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro sei mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
- * nel caso di sinistri riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere d. ed e. del precedente Art. 07.25., sia nei confronti del Contraente che del conducente-pilota.

07.27. - LIMITI DI NAVIGAZIONE.

L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei, a parziale deroga dell'Articolo 07.04. delle "Condizioni Generali Comuni".

07.28. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE.

La presente assicurazione è prestata nella forma di tariffa a premio fisso, senza applicazione di alcuna forma di personalizzazione né di alcuna franchigia.

07.29. - RICHIAMO.

Ove applicabili, si intendono richiamate nella presente sezione le norme delle sezioni A e B, con l'avvertenza che alla parola "veicolo" si deve sostituire "natante" e alla parola "circolazione" la locuzione "navigazione o giacenza in acqua".

* * * * *

CAPITOLO 07

SEZIONE D) GARANZIE ACCESSORIE

07.30. - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

Nella presente sezione, valida solo se espressamente richiamata in polizza con relativa corresponsione di premio, la Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni e delle spese sostenute per le garanzie, fatti ed eventi qui di seguito riportati e disciplinati.

07.31. - TUTELA GIUDIZIARIA.

1. oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nel limite di € 25.000,00= ed alle condizioni qui indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali ed amministrative, occorrenti al proprietario e/o al conducente legittimamente autorizzato del veicolo o del natante descritto in polizza nei seguenti casi:

- ◇ ottenere il risarcimento dei danni cagionati a loro e/o ai terzi trasportati da terzi per effetto della circolazione o navigazione/giacenza in acqua del veicolo o del natante.
- ◇ resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo o della navigazione/giacenza in acqua del natante, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.
- ◇ controversie in genere, diverse dalle due precedenti, inerenti fatti illeciti propri delle persone assicurate e/o di altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo o del natante.
- ◇ controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 250,00=.
- ◇ difesa penale del proprietario, del conducente legittimamente autorizzato e/o dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante. La garanzia opera in tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato.
- ◇ istanza di dissequestro del veicolo o del natante in caso di sequestro disposto dalle competenti Autorità in conseguenza dell'uso dello stesso veicolo o natante. Le spese di custodia - se dovute - sono comprese in garanzia fino a concorrenza di € 1000,00=.
- ◇ istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo o del natante.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente in favore dell'Assicurato-Contrahente.

2. spese garantite

Gli oneri che si assume la Compagnia ai sensi del precedente punto 1. sono:

- a. le spese per l'intervento di un legale in qualsiasi sede, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali (medici, accertatori, consulenti tecnici) per l'opera prestata in qualsiasi sede;
- c. le spese di giustizia nel processo penale;
- d. le eventuali spese del legale e dei periti/consulenti di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

3. esclusioni

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);

- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.

L'assicurazione non è operante:

- ◆ quando il veicolo o natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione o da navigazione.
- ◆ nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione oppure della carta o licenza di navigazione.
- ◆ in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'Art. 189 del D.L. 30.04.1992 N° 295 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni (omissione di soccorso).
- ◆ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o di regate veliche.
- ◆ per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.AUTO o R.C.NAVIGAZIONE del veicolo o del natante indicato in polizza.

4. gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio oppure hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti secondo giurisdizione ordinaria, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia. Essa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

La medesima procedura si pone in essere per la scelta da parte dell'Assicurato e per l'assunzione in carico delle relative spese ed oneri da parte della Compagnia, dei periti e consulenti.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria oppure raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

07.32. - RICORSO TERZI DA INCENDIO.

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, in caso di incendio del veicolo o del natante oppure di scoppio del carburante destinato al suo funzionamento, risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai terzi ed alle cose mobili ed immobili di terzi, esclusi i danni da inquinamento e contaminazione, nonché i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. Il risarcimento del danno opererà nell'ambito dei massimali assicurati per la Responsabilità civile da circolazione o navigazione, col massimo - comunque - di € 250.00000=.

07.33. - RISCHIO LOCATIVO BOX.

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo o natante oppure di esplosione del carburante destinato al suo funzionamento, risponde dei danni materiali e diretti cagionati al locale adibito a box oppure al posto-barca, tenuto in locazione dall'Assicurato, fino alla concorrenza di € 25.000,00= per sinistro.

07.34. - R.C. DA INQUINAMENTO.

La Compagnia risponde dei danni cagionati a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo o del natante, dei liquidi necessari al suo funzionamento. La garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo o natante non è in circolazione o navigazione ai sensi della Legge 24.12.1969 n° 990 e fino alla concorrenza di € 250.000,00= per sinistro.

07.35. - ROTTURA DEI CRISTALLI.

La Compagnia rimborsa, fino ad un massimo di € 1.000,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli (esclusi i gruppi ottici) e del parabrezza del veicolo, in caso di rottura accidentale degli stessi o per fatto di terzi.

07.36. - DANNI DA INCENDIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PIAZZA.

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante assicurato in conseguenza di incendio provocato da terzi e verificatosi contestualmente in occasione di manifestazioni di piazza aventi caratteristiche di tumulto popolare.

07.37. - DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA CIRCOLAZIONE - NAVIGAZIONE.

Ad integrazione di quanto previsto dagli Articoli 07.12. e 07.24., la Compagnia rimborsa, fino ad un massimo di € 1.000,00= per sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo o natante causati dal trasporto di vittime della circolazione o della navigazione e permanenza in acqua. Il trasporto deve essere adeguatamente comprovato.

07.38. - TRASPORTO IN AMBULANZA E SIMILI.

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza (o altro mezzo di soccorso in caso di navigazione) del conducente e/o dei trasportati del veicolo o natante assicurato in polizza, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, in seguito a incidente da circolazione o navigazione/giacenza in acqua.

La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000,00= per evento.

07.39. - SPESE IMMATRICOLAZIONE - SPESE ASSICURAZIONE R.C.A - TASSA AUTOMOBILISTICA -.

Le seguenti garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo o natante assicurato in conseguenza di incendio o scoppio, di furto o rapina totali, nonché per distruzione.

La Compagnia rimborsa all'Assicurato:

- a. l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile.

- b. l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile di cui alle sezioni B o C, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, ma non oltre - comunque - la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.
- c. l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa automobilistica e/o di possesso natanti per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita del veicolo o natante oppure la radiazione dal P.R.A. o dal R.I.N.A.

07.40. - RIMBORSO SPESE CONSEGUENTI A PERDITA DELLE CHIAVI DEL VEICOLO.

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi relative al veicolo assicurato, per l'apertura delle portiere e per l'eventuale sostituzione delle serrature, fino a concorrenza di € 500,00= per ognisinistro.

Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante.

07.41. - RIMBORSO DELLE SPESE DI RECUPERO, TRAINO E RIMPATRIO DEL VEICOLO O NATANTE.

Qualora il veicolo o natante assicurato non possa procedere con i propri mezzi a seguito di incendio, furto o guasto accidentale di cui sia responsabile il conducente, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il recupero e per il traino del veicolo o natante fino alla più vicina officina di riparazione o banchina di attracco, entro il limite di 100 km, ovvero per il rimpatrio a mezzo di traino o trasferimento con altro mezzo, comprese le spese sostenute per il ricovero del veicolo o natante disposto dall'Autorità, a decorrere dal giorno del ritrovamento fino a quello della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento o del rilascio del veicolo o natante.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 2.500,00= per sinistro.

07.42. - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOLEGGIO.

In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o rapina o guasto accidentale, ovvero nel caso che lo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo, col massimo di € 50,00= per ogni giorno e di € 1.000,00= per ogni sinistro, a partire dal giorno successivo dell'evento fino al giorno precedente la data dell'eventuale ritrovamento o del rilascio del veicolo.

Il rimborso avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

07.43. - ESCLUSIONE DEL DEGRADO.

Relativamente alle garanzie sopra individuate che prevedano l'indennizzo di danni subiti dal veicolo o natante descritto in polizza, non si applicherà alcun degrado d'uso se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del veicolo o natante stesso.

07.44. - SERVIZI DI ASSISTENZA.

La Compagnia, per il tramite di società di assistenza ad essa contrattualmente legata, presta inoltre i seguenti servizi:

A) alle persone ferite:

- I. rientro del paziente
- II. trasferimento verso un altro centro ospedaliero
- III. consulenza medica e diagnosi
- IV. accompagnatore medico
- V. viaggio andata e ritorno di un familiare
- VI. spese mediche e ospedaliere fino a € 10.000,00=per sinistro, eventualmente quale anticipo di altra copertura assicurativa
- VII. trasporto della salma

B) alle persone sane:

- ◇ rientro alla residenza abituale
- ◇ proseguimento del viaggio
- ◇ interprete o avvocato all'estero

C) al veicolo:

- auto in sostituzione
- invio pezzi di ricambio
- spese alberghiere
- anticipo di fondi

entro limiti e secondo le disposizioni evidenziati nello stampato unito al presente capitolato e di cui forma parte integrante.

§ § § § §

CAPITOLO 08
SEZIONE A) ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI RISCHI DIVERSI (A.R.D.) PER
VEICOLI/NATANTI DELL'ENTE

08.01 - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati ai veicoli/natanti nella proprietà e/o disponibilità del Contraente da uno dei seguenti eventi:

- a. incendio, azione del fulmine, scoppi, esplosioni ed implosioni in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
 - b. furto o rapina (consumati o tentati, totali o parziali) compresi i danni prodotti al veicolo/natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
 - c. kasko quale definito nel capitolo 1 - solo per veicoli, natanti esclusi;
 - d. eventi sociopolitici quali definiti nel capitolo 1;
 - e. eventi atmosferici e calamità naturali quali definite nel capitolo 1;
- qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art. 08.02. e con le precisazioni degli Art. 08.03. e seguenti.

08.02. - ESCLUSIONI.

Sono esclusi - salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi - i danni:

- a. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, nonché, più in generale, all'utilizzo illegittimo da parte del conducente;
- b. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni vigenti al momento del sinistro, oppure guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.
- c. determinati da vizi di costruzione.
- d. limitatamente alla sola garanzia kasko sono esclusi i danni riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e dai teloni di copertura se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi del presente capitolo.

08.03. - PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE GARANZIE PRESTATE.

Le parti si danno reciprocamente atto delle seguenti precisazioni:

- a. la Compagnia si impegna, ad ogni rinnovo annuale, ad adeguare il valore di ciascun veicolo a quello di mercato, e a procedere alla riduzione del premio.
- b. ad integrazione dell'Art. 02.25. del capitolato, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente e/o dell'Assicurato.
- c. relativamente ai natanti è compresa la giacenza e navigazione nelle acque interne.

08.04. - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché - per i soli veicoli, natanti esclusi - di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde.

* * * * *

CAPITOLO 08

SEZIONE B) ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI RISCHI DIVERSI (A.R.D.) PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRE PERSONE

08.05. - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati ai veicoli assicurati da uno dei seguenti eventi:

- a. incendio, azione del fulmine, scoppi, esplosioni ed implosioni in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
 - b. furto o rapina (consumati o tentati, totali o parziali) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;
 - c. kasko quale definito nel capitolo 1;
 - d. eventi sociopolitici quali definiti nel capitolo 1;
 - e. eventi atmosferici e calamità naturali quali definite nel capitolo 1;
- qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art. 08.06. e con le precisazioni degli Art. 08.07. e seguenti.

08.06. - ESCLUSIONI.

Sono esclusi - salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi - i danni:

- a. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, nonché, più in generale, all'utilizzo illegittimo da parte del conducente;
- b. avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni vigenti al momento del sinistro, oppure guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.
- c. determinati da vizi di costruzione.
- d. limitatamente alla sola garanzia kasko sono esclusi i danni riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche e dai teloni di copertura se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi del presente capitolo.

08.07. - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La garanzia è prestata sulle autovetture utilizzate da amministratori, dirigenti e dipendenti del Contraente purché non intestate al PRA al Contraente medesimo.

La garanzia opera per i soli rischi conseguenti all'uso di dette autovetture per conto e/o su autorizzazione del Contraente e a patto che siano condotte da amministratori, dirigenti e dipendenti.

Sono pertanto comprese anche le trasferte e le missioni nonché la partecipazione a riunioni, manifestazioni ed ogni altra attività inerente la carica, mansione e/o funzione del singolo amministratore, dirigente e dipendente (che non necessariamente comportano una trasferta o una missione).

E' compreso il rischio in itinere.

08.08. - PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE GARANZIE PRESTATE.

Le parti si danno reciprocamente atto delle seguenti precisazioni:

- a. sono considerati "autovettura" anche i veicoli immatricolati come autocarro pur essendo adibiti ad uso privato, come - ad esempio - i fuoristrada ed i pick-up.

- b. la garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO fino alla concorrenza, per ciascun veicolo, della somma indicata in polizza. In ogni caso non potrà essere indennizzata una somma superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- c. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva identificazione dei veicoli e delle persone che li utilizzano. Per ottenere tali elementi ed anche agli effetti del computo del premio di cui al successivo Art. 08.09. si farà riferimento alle risultanze dei registri o dei documenti equipollenti dai quali risulti in modo certo:
- data e luogo della trasferta/missione/riunione ecc.
 - generalità dell'amministratore, segretario, dirigente o dipendente autorizzato all'uso del proprio veicolo, con indicazione della targa del veicolo medesimo;
 - chilometri percorsi.
- Detti registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento degli incaricati dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli, previa intesa col Consulente e/o col Broker.
- d. Soccorso stradale. La Compagnia, fino alla concorrenza di € 500,00= per ogni sinistro indennizzabile, rimborsa anche le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato alla destinazione da egli prescelta.

08.09. - ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.

L'elemento convenzionale preso a base per la determinazione del premio è il chilometraggio complessivo dei veicoli assicurati quali risultanti dai registri o dai documenti equipollenti di cui al precedente Art. 08.08. lettera c.

Resta inteso che:

- a. gli Amministratori ed i Dirigenti del Contraente non necessitano di autorizzazioni all'uso di veicoli nella loro disponibilità per conto del Contraente medesimo;
- b. la partecipazione a riunioni, manifestazioni ed ogni altra attività inerente la carica, mansione e/o funzione del singolo amministratore, dirigente e dipendente che non comporti una trasferta o una missione è inclusa nella garanzia ab origine, purché adeguatamente provata. Per essa non è richiesta indicazione di chilometraggio;
- c. sono parificati ai dirigenti anche i quadri.

08.10. - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché di tutti gli stati aderenti al sistema della Carta Verde.

§ § § § §

CAPITOLO 16

SEZIONE A: DEI SINISTRI IN GENERALE

16.00 - NORME DI CARATTERE GENERALE.

Il Contraente si avvale, mediante il presente capitolato, del *Sistema Pro.mo.f.in.a.*, che annette particolare importanza alla “gestione dei sinistri”. Si ritiene pertanto opportuno dare e prendere atto tra le parti che:

- A. il Consulente ha ideato e realizzato un particolare modus operandi nel settore assicurativo specifico delle Pubbliche Amministrazioni, denominato *Sistema Pro.mo.f.in.a.* . Esso pone al centro dell’attenzione la gestione della sinistrosità e l’individuazione di strumenti applicativi (quali capitolati, protocolli e modelli) specifici per le varie branche di attività. Tanto gli assicurati quanto gli assicuratori possono usufruire di normative chiare e di un’operatività volta a creare un clima di fattiva collaborazione tra tutte le parti interessate dall’evento dannoso, salvaguardando gli interessi e le prerogative di ognuno.
- B. Il mandato erogato dal Contraente al Consulente recita testualmente:

“PREMESSA

Le parti individuano nel sinistro, ovvero nell'evento dannoso o lesivo a persone, cose e patrimonio, il momento centrale della gestione dei rischi connessi allo svolgimento di qualsiasi attività umana.

Per questo ritengono, nell'ambito della materia assicurativa in particolare e del risk management in generale, di privilegiare gli aspetti connessi alla sinistrosità.

Soprattutto dal suo andamento anche storico e dalle analisi, valutazioni e comparazioni che se ne possono trarre, dipendono i percorsi da seguire per giungere ad un adeguato progetto di gestione dei rischi e del loro trasferimento all'assicuratore.

ARTICOLO TRE

L'Ente conferisce al Consulente, che accetta, il mandato e l'incarico esclusivi per la gestione di tutta la propria sinistrosità, passata, presente e futura, sia attiva che passiva, secondo le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo.

Per gestione della sinistrosità si intende l'assistenza e consulenza professionalmente qualificate, volte:

- 1. alla ricognizione iniziale della sinistrosità pregressa, consistente: nella stesura statistica generale e nella verifica dello stato delle posizioni non ancora definite. Quest'ultime verranno prese in carico dal Consulente coi criteri in appresso indicati.*
- 2. alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro ed alla loro trasmissione all'assicuratore, ove questi sia presente.*
- 3. all'esecuzione di perizie e/o accertamenti, all'occorrenza anche cinematici.*
- 4. all'analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro, nonché alla sua trasmissione all'assicuratore.*
- 5. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con l'Ente, con gli assicuratori, coi danneggiati o coi terzi responsabili.*
- 6. alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza periodica per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.*

Il Consulente si impegna a garantire interventi tempestivi, a fornire all'Ente la modulistica ed i protocolli operativi da seguire in caso di sinistro, nonché a formare il personale all'uopo preposto.”

* * * * *

CAPITOLO 16
SEZIONE C: SINISTRI A.R.D. (CAPITOLO 8)

16.13. - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE.

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.
Ciò non è richiesto per i danni kasko.
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro salvo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

16.14. - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA COMPAGNIA.

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento.

16.15. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

16.16. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata (ovvero il consulente);
oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

16.17. - MANDATO DEI PERITI.

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in base ai precedenti Artt. 16.13. e 16.14.;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e quant'altro formi oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 16.16. lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

16.18. - DETERMINAZIONE DELL 'AMMONTARE DEL DANNO.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo veicolo e/o natante assicurato, secondo le seguenti norme.

- a. il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l'avvertenza che:
 1. il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo/natante, fino ad un massimo del 40% (salvo quanto disposto dalla successiva lettera e.);
 2. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- b. l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale (ovvero il valore reale) del veicolo/natante al momento del sinistro.
- c. per la determinazione del valore commerciale si terrà conto della media aritmetica delle valutazioni dei bollettini Eurotax. Per i veicoli non più considerati da Eurotax il valore del veicolo/natante verrà determinato tenendo conto di ogni circostanza concomitante, ivi inclusi incentivi commerciali delle case produttrici al momento del sinistro.
- d. l'I.V.A. concorre a formare l'indennizzo se ed in quanto non risulti - totalmente o parzialmente - deducibile da parte dell'Assicurato.
- e. non si applicherà alcun degrado d'uso se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del veicolo o natante assicurato.

16.19. - ASSICURAZIONE PARZIALE (vale solo nella forma a valore intero).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di uno o più veicoli/natanti, preso ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La "regola proporzionale" sopra pattuita non si applica quando i valori stimati eccedono di non oltre il 20% le somme assicurate.

Qualora detta percentuale risulti superiore, la "regola proporzionale" si applicherà tra i valori stimati e le somme assicurate maggiorate del 20%.

La presente disposizione non si applica in caso di assicurazione nella forma a primo rischio assoluto.

16.20. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

16.21. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

16.22. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di cui all'Art. 02.11. dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

16.23. - RECUPERO DELLE COSE RUBATE.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Assicurato e Compagnia.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

§ § § § §
©pmfa